REGOLAMENTO (CEE) N. 85/77 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 1977

che modifica il regolamento (CEE) n. 3188/76 relativo alle modalità di applicazione delle misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio d'oliva sul mercato mondiale e sul mercato ellenico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 (2),

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3),

visto il regolamento (CEE) n. 2843/76 del Consiglio, del 23 novembre 1976, che prevede misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio d'oliva sul mercato mondiale (4), in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2844/76 del Consiglio, del 23 novembre 1976, che prevede misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio d'oliva sul mercato ellenico (5), in particolare l'articolo 5,

considerando che, qualora dei prodotti siano assoggettati al regime contemplato dalla direttiva 69/73/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo (6), modificata da ultimo dalla direttiva 76/119/CEE (7), ovvero al regime di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 645/75 della Commissione, del 13 marzo 1975, che stabilisce modalità comuni d'applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli (8), si devono prevedere disposizioni particolari rese necessarie dall'esistenza di un regime di fissazione del prelievo mediante gara nel settore dell'olio d'oliva ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3188/76 (9), i termini « al più tardi » vengono inseriti prima dei termini « entro i 15 giorni ».

Articolo 2

Al regolamento (CEE) n. 3188/76 viene aggiunto il seguente articolo 8 bis :

« *Articolo 8 bis*

1. Se un prodotto è stato assoggettato al regime del perfezionamento attivo o al regime di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 645/75 e se tale prodotto viene immesso in libera pratica allo stato naturale o dopo trasformazione, deve essere presentato il titolo d'importazione applicabile, se del caso, al prodotto effettivamente messo in libera pratica.

2. In caso di immissione in libera pratica, il prelievo da riscuotere viene calcolato a norma dell'articolo 16 della direttiva 69/73/CEE. Qualora alla data di cui occorre tener conto in virtù di detto articolo non sia in vigore alcun prelievo, il prelievo da assumere è l'ultimo prelievo o l'ultimo prelievo minimo fissato dalla Commissione prima della data di applicazione del regime di traffico di perfezionamento attivo.

Tuttavia, qualora il prodotto effettivamente messo in libera pratica sia soggetto ad una procedura di determinazione del prelievo all'importazione mediante gara, procedura le cui modalità d'applicazione sono stabilite dal presente regolamento, il prelievo da riscuotere è quello indicato nel titolo d'importazione rilasciato nell'ambito della procedura di gara, fatto salvo il dispositivo dell'articolo 5, paragrafo 2, ultimo comma, e relativo alle merci effettivamente messe in libera pratica. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

L'articolo 2 si applica ai prodotti assoggettati ad uno dei regimi descritti nello stesso articolo e messi in libera pratica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. L 327 del 26. 11. 1976, pag. 4.
(5) GU n. L 327 del 26. 11. 1976, pag. 6.
(6) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.
(7) GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 58.
(8) GU n. L 67 del 17. 3. 1975, pag. 16.
(9) GU n. L 359 del 30. 12. 1976, pag. 26.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH